

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 9 novembre 2016

Sul disegno di legge:

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso affronta il fenomeno degli arbitraggi fiscali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali i redditi vanno a formarsi, in cui le grandi società, specialmente se *holding*, migrano verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva (per esempio Irlanda, Olanda, Lussemburgo, il Belgio) e realizzano i loro profitti in altri Paesi dove non hanno una "stabile organizzazione" ovvero una sede materiale fissa e dove quindi non possono essere tassati;

considerato, in particolare, che:

- esso prevede di aggiornare il concetto di "stabile organizzazione" per ricomprendervi anche le attività digitali dematerializzate. A tal fine, l'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi per introdurre il concetto di "stabile organizzazione occulta", definendola come quella che svolge nel territorio dello Stato, in via continuativa, un'attività digitale pienamente dematerializzata, da parte di soggetti non residenti, indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, per un numero di transazioni sul circuito digitale superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità, e da cui percepisca un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro;

- l'articolo 1 impone agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, l'obbligo di raccogliere, in sede di accensione del rapporto con un fornitore non residente, il suo numero di partita IVA, da comunicare all'Agenzia delle entrate. Se il non residente non ha partita IVA perché è un privato o è un operatore estraneo alla UE, il rapporto può comunque essere acceso ed operare, ma se l'intermediario riceve, nell'arco di sei mesi, più di duecento ordini di pagamento, egli ha l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate;

- in base agli articoli 5 e 6, l'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'intermediario finanziario, invita la stabile organizzazione occulta a regolarizzare la sua posizione e, se nei trenta giorni successivi ciò non avviene, l'intermediario (su richiesta dell'Agenzia) è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 6^a e 10^a
S E D E

- gli articoli 3 e 4 estendono il principio della tassazione in Italia dei compensi per opere d'ingegno corrisposti dall'Italia anche ai compensi per l'acquisto di licenze *software*, e li sottopongono alla ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta;

considerato che l'obiettivo del disegno di legge si pone pienamente in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia e in particolare con:

- la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), in cui la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di presentare un piano d'azione su "un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale";

- il Piano d'azione IVA (COM(2016) 148), in cui la Commissione europea ha preannunciato la presentazione, nel corso del 2017, di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 4, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reintrodurvi il periodo che prevede una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, che si trovano nel territorio dello Stato, per motivi di interpretazione normativa e per non determinare un minor gettito fiscale, nonché l'ultimo periodo che dispone l'esclusione dalle predette disposizioni dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in quanto potrebbe comportare problemi di coordinamento con la vigente disciplina in materia di stabili organizzazioni;

- in riferimento all'articolo 6, relativo alla regolarizzazione della stabile organizzazione occulta, la quale può avvalersi, a tal fine, anche delle procedure del cosiddetto *tax ruling*, tra cui la procedura di accordo preventivo per le operazioni internazionali (*ruling* preventivo internazionale) di cui all'articolo 31-*ter* del decreto n. 600 del 1973, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tali norme con della direttiva (UE) 2015/2376, che ha introdotto l'obbligo di scambio automatico con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2016;

- riguardo alla definizione di "stabile organizzazione occulta", si ribadisce la necessità di non incidere sul concetto di "stabile organizzazione", come definito a livello internazionale nell'ambito dell'OCSE (cfr. articolo 5 del modello elaborato dall'OCSE per gli accordi bilaterali volti a evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali) e come ripreso dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986), poiché esso costituisce base comune nei rapporti tra Stati in materia di tassazione delle imprese.

Si ricorda nell'ambito dell'OCSE sono state prese in considerazione ipotesi relative al problema della tassazione dei redditi derivanti dal commercio elettronico. In

particolare, nel documento di lavoro del 26 novembre 2003, sulla valutazione della vigente normativa, si fa riferimento all'adozione di nuovi paradigmi impositivi basati sul concetto di stabile organizzazione elettronica o virtuale.

A tale riguardo, si ritiene che la soluzione proposta dal disegno di legge non interferisca in modo incompatibile con il buon funzionamento della normativa internazionale in materia. In particolare si sottolinea che le specifiche previsioni impositive sono previste dal disegno di legge solo nel caso in cui l'organizzazione fornitrice di beni o servizi si rifiuti di collaborare con l'autorità fiscale nel chiarire la sua posizione di assolvimento dell'obbligo tributario nel suo Paese.

Con riferimento alla definizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, si suggerisce di sostituire la parola "occulta", con la parola "virtuale", che appare maggiormente adatta contesto informatico e che riprende quella già utilizzata in ambito internazionale.

Si ritiene, infine, che il disegno di legge possa rappresentare un utile stimolo alla ripresa della discussione in ambito internazionale ed europeo, in vista del raggiungimento di un'intesa necessaria per colmare l'attuale vuoto normativo che favorisce la diffusione degli arbitraggi fiscali, da parte delle società digitali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali vengono prodotti i redditi.

Elena Fissore